Civile Ord. Sez. 1 Num. 18674 Anno 2026
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO
Data pubblicazione: 09/06/2026

Oggetto: Contratti bancari – Anticipazione su fatture o sconto improprio - Mancato pagamento da parte del terzo - Restituzione del finanziamento - Condizioni - Onere della prova - Oggetto - Prova dell'erogazione delle somme - Necessità

R.G.N. 12388/2022

Ud. 29/05/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12388/2022 R.G. proposto

da

[redacted], rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] unitamente all'avvocato [redacted]

– ricorrente –

contro

[redacted], rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] unitamente all'avvocato [redacted]

– controricorrente –

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. [redacted] depositata il 03/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/05/2026 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. [redacted], pubblicata in data 3 marzo 2022, la Corte d'appello di Milano, nella regolare costituzione dell'appellata [redacted], ha accolto l'appello proposto da [redacted] quale procuratore di [redacted], a propria volta procuratore di [redacted], avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. [redacted], pubblicata in data 13 novembre 2020, e per l'effetto ha condannato [redacted] a corrispondere in favore di [redacted] la somma di € 73.421,14.

2. [redacted], tramite il proprio procuratore [redacted], aveva chiesto ed ottenuto nei confronti dell'odierna ricorrente l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme di:

- € 14.828,62, quale saldo passivo del conto corrente intestato all'odierna ricorrente;
- € 73.421,14 in relazione a quindici crediti ceduti *pro solvendo* dall'odierna ricorrente e non pagati;

dichiarando di agire quale cessionaria dell'originaria creditrice [redacted]

Proposta opposizione da parte dell'odierna ricorrente, il Tribunale di Pavia aveva integralmente revocato il decreto ingiuntivo, affermando, quanto al credito relativo al contratto di conto corrente, che erano stati prodotti solo un semplice estratto di saldaconto e alcuni estratti conto, come tali inidonei a costituire prova del credito, e,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quanto alle cessioni di crediti, che l'opposta aveva prodotto unicamente una copia delle proprie scritture, senza dar prova dell'insolvenza dei debitori ceduti e dell'anticipazione dei crediti.

3. La Corte d'appello di Milano, nel valutare l'appello, ha, in primo luogo, evidenziato che il capo di rigetto relativo al saldo passivo del c/c n. 11388 non era stato oggetto di impugnazione, divenendo pertanto definitivo.

Chiamata, quindi, a pronunciarsi sul solo profilo del credito azionato in relazione alle Ri.Ba. rimaste insolute, la Corte territoriale ha esaminato in primo luogo le eccezioni sollevate dall'odierna ricorrente già in primo grado e riproposte in appello, relative sia al difetto di procura alle liti conferita al difensore della Banca, sia all'assenza di prova dell'effettiva cessione del credito da parte di [redacted]

In relazione al profilo della rappresentanza processuale, la Corte territoriale, dopo aver osservato preliminarmente che il Tribunale di Pavia, nel rigettare nel merito la domanda monitoria, aveva implicitamente disatteso l'eccezione, ha comunque ritenuto validamente sussistente la rappresentanza processuale di [redacted]

In relazione al profilo della prova della cessione del credito, la Corte d'appello ha affermato che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione del codice identificativo del credito, costituiva prova sufficiente della titolarità del credito da parte di [redacted]

Passando poi al merito vero e proprio del gravame – e cioè l'esistenza del credito per le Ri.Ba. insolute – la Corte d'appello, dopo aver ricostruito gli oneri probatori rispettivamente gravanti sulle parti, ha affermato che l'odierna ricorrente non aveva specificamente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contestato le allegazioni fondamentali poste dalla Banca a fondamento della propria pretesa, essendo stata contestata la sola idoneità probatoria dei documenti, senza tuttavia in alcun modo contestare il fatto le anticipazioni fossero state corrisposte.

La Corte d'appello, pertanto, ha ritenuto che l'assenza di una specifica contestazione delle allegazioni dell'odierna controricorrente permetteva di ritenere provate sia l'intervenuta conclusione del contratto di sconto sia l'avvenuta anticipazione delle fatture sia il mancato pagamento da parte dei ceduti sia, in conclusione, la sussistenza del credito azionato.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano ricorre [redacted]

Resiste con controricorso [redacted], rappresentata da [redacted] a propria volta rappresentata da [redacted]

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-*bis*.1, c.p.c.

La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a otto motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso richiama, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., gli artt. 58, commi 2 e 4, D. Lgs. n. 385/1993; 2697 c.c.; 115 c.p.c.

Si censura la decisione impugnata, nella parte in cui la stessa ha ritenuto provata la cessione del credito argomentando che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non può essere ritenuta adeguata prova della cessione medesima.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.2. Con il secondo motivo il ricorso richiama, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., gli artt. 111 Cost.; 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.

Sempre in relazione al profilo di cui al primo motivo, si censura ulteriormente la decisione impugnata perché la stessa avrebbe – erroneamente, secondo il ricorso – affermato che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale indicava compiutamente le caratteristiche che contraddistinguono i crediti ceduti, riferibili anche al credito per cui è causa.

Deduce, testualmente, il ricorso: *"Ebbene, quali siano tali caratteristiche, e perché le stesse possano contraddistinguere tanto i crediti ceduti quanto quello per cui tuttora è lite, la Corte d'Appello però non lo dice. Né lo lascia altrimenti intendere. Né, allo stato, riesce impossibile anche solo l'immaginarlo. Ciò si traduce, tuttavia, in un vizio motivazionale"*.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso richiama, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., gli artt. 111 Cost.; 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c. e, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., gli artt. 2697, primo comma, c.c. e 115, primo comma, c.p.c.

Sempre in relazione al profilo di cui al primo motivo, si censura ulteriormente la decisione impugnata, nella parte in cui la stessa ha affermato che i crediti ceduti erano individuabili anche tramite un *link* e codice senza tuttavia chiarire se tale conclusione sia stata verificata processualmente o solo dichiarata dalla controparte.

Si argomenta che, se la motivazione deriva da dichiarazioni della controparte, la decisione risulta priva di motivazione mentre se deriva da verifiche extra-processuali, la Corte d'appello avrebbe violato il principio secondo cui il giudice deve decidere sulla base delle prove offerte dalle parti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, nn. 5 e 3, c.p.c., gli artt. 1346. 1418, 1421 c.c.

Sempre in relazione al profilo di cui al primo motivo, si censura ulteriormente la decisione impugnata si deduce che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non consentirebbe di individuare con certezza i crediti ceduti – essendo le categorie indicate troppo generiche e "orientative" richiedono la contemporanea sussistenza di molteplici caratteristiche.

Si argomenta, pertanto, che la Corte territoriale non avrebbe valutato la determinabilità dell'oggetto della cessione, che potrebbe essere nulla ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.

Si conclude:

"La Corte d'Appello niente di tutto quanto precede, tuttavia appositamente dedotto in atti dalla ricorrente, sì da divenire oggetto di discussione con la controparte (…), ha preso in considerazione.

Se, però, lo avesse fatto, si sarebbe sicuramente avveduta della circostanza per cui l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non contiene affatto elementi, dai quali potersi evincere, immediatamente ed automaticamente, e senza margini di dubbio, l'inclusione del presunto credito, per cui è lite, tra quelli ai quali (rectius: tra quelli all'asserita cessione dei quali) l'avviso stesso vorrebbe fare riferimento.

Non solo.

Sarebbe stata altrettanto sicuramente indotta a qualificare, anche d'ufficio (a norma dell'art. 1421 c.c.), quella menzionata nell'avviso de quo, come una cessione nulla, per indeterminatezza ed indeterminabilità del relativo oggetto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, comma II, e 1346 c.c.).".

1.5. Con il quinto motivo il ricorso richiama, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., gli artt. 1267, 1858, 2697 c.c. e 115 c.p.c.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Si censura la decisione impugnata, nella parte in cui la stessa ha ritenuto provata la pretesa creditoria della controricorrente.

La ricorrente deduce la natura di contratto reale dello sconto bancario, il quale si perfeziona solo con la *traditio* del corrispettivo ed argomenta che l'odierna controricorrente non aveva dato prova dell'effettivo pagamento dell'anticipazione.

1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame dell'eccezione in ordine alla inammissibilità dell'appello, avendo l'odierna ricorrente dedotto che il gravame non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto risultando in contrasto con la giurisprudenza consolidata e non avendo l'odierna controricorrente fornito la triplice prova della cessione dei crediti, dell'insolvenza del debitore ceduto, dell'effettiva anticipazione al cliente.

1.7. Con il settimo motivo il ricorso richiama, in relazione all'art. 360, n. 3 e 4, c.p.c., l'art. 115 c.p.c.

Sempre in relazione al profilo di cui al quinto motivo, si censura la decisione impugnata per aver ritenuto che la ricorrente stessa non avesse specificamente contestato la corresponsione dell'anticipazione.

Argomenta la ricorrente che tale onere si sarebbe posto solo a fronte di una specifica contraria allegazione della controricorrente, nella specie non avvenuta.

Deduce ulteriormente di avere contestato formalmente l'esistenza del credito sia in punto *an* che in punto *quantum debeatur* ed argomenta che la non contestazione non esimeva la Corte territoriale dal dovere di accertare la sussistenza del credito.

1.8. Con l'ottavo motivo il ricorso richiama, in relazione all'art. 360, nn. 5 e 3, c.p.c., gli artt. 50, D. Lgs. n. 385/1993; 2697 c.c.; 115 c.p.c.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sempre in relazione al profilo di cui al quinto motivo si censura la sentenza della Corte ambrosiana, per non aver valutato le deduzioni svolte dalla ricorrente in appello, nella parte in cui era stato dedotto che l'odierna controricorrente aveva prodotto solo certificazioni ai sensi dell'art. 50 T.U.B., senza produrre tutti gli estratti conto necessari a dimostrare la genesi e la formazione del debito.

La ricorrente deduce che, poiché tali certificazioni non costituiscono adeguata prova in un giudizio ordinario a cognizione piena, la Corte d'Appello avrebbe omesso di valutare il difetto di prova della sussistenza del credito in capo all'odierna controricorrente.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte ha recentemente chiarito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58, D. Lgs. n. 385/1993, compete al giudice di merito stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere e che il medesimo giudice di merito, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 33966 del 24/12/2025).

È stato ulteriormente chiarito che la prova della cessione ovvero della ricomprensione del credito nell'ambito di quelli oggetto di cessione può essere data con ogni mezzo, ed anche per presunzioni nonché traendo argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 c.p.c. anche dal comportamento delle parti.

Ciò in quanto a venire in rilievo non è il rapporto tra cedente e cessionario – nel quale la prova della conclusione del contratto risulta soggetta ai limiti legali operanti tra le parti del contratto medesimo – bensì il rapporto tra il contraente ceduto - che non è parte del contratto di cessione – ed il cessionario, rapporto rispetto al quale la cessione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rileva non come negozio ma come mero fatto giuridico, come tale sottratto ai limiti stabiliti per la prova dei contratti.

Questa Corte ha, quindi, concluso che: *"non ha alcun senso pretendere (…) che la prova della cessione o della ricomprensione del credito entro l'ambito della cessione possa essere dato esclusivamente a mezzo della produzione del contratto di cessione. Al contrario, come si è accennato, la prova può essere data con ogni mezzo, ivi comprese presunzioni ed argomenti di prova desunti dal comportamento delle parti, neppure potendosi dubitare, come pure già detto, dell'operatività del principio di non contestazione (sul che, riguardo al caso specifico, v. tra le molte Cass. 22 giugno 2023, n. 17944; più in generale, ad esempio, v. Cass., Sez. Un., 18 maggio 2006, n. 11650, secondo cui la società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, alla quale affermi di essere succeduta, a titolo universale o particolare, è tenuta a fornire la prova della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia nel controricorso, esplicitamente o implicitamente, riconosciuta, astenendosi dal sollevare eccezioni in proposito)."*.

Tornando al caso in esame, si osserva che la decisione impugnata ha svolto tale giudizio in fatto, valorizzando non solo l'avviso in Gazzetta Ufficiale ma anche il richiamo all'esistenza di un sito *web* – cui era possibile accedere con un *link* e con l'inserimento del codice di credito indicato nelle missive di messa in mora - nel quale il credito azionato risultava indicato con precisione.

È dunque evidente che la Corte ambrosiana, nel valorizzare detti elementi probatori non è incorsa in alcun inadeguato governo delle previsioni invocate dalla ricorrente, procedendo, anzi, ad un accertamento in fatto che era di sua pertinenza e che sarebbe stato possibile in censurare in sede di legittimità nei ristretti limiti entro i

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quali in questa sede è possibile censurare, appunto, un accertamento in fatto.

3. Proprio tali limiti, allora, discende l'inammissibilità dei motivi secondo, terzo e quarto, da esaminare congiuntamente in quanto correlati.

Premesso, infatti, che, mancando nel vigente ordinamento processuale - improntato al principio del libero convincimento del giudice - una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico, riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25162 del 10/11/2020), si deve rilevare che il complesso di motivi di censura ora in esame in null'altro si sostanzia se non in una inammissibile critica alla valutazione degli elementi probatori operata dalla Corte di merito ed a quest'ultima riservata (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), come tale non sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione che si sottragga al c.d. "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione - effetto della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54, D.L. n. 83/2012.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. Fondati sono, invece, i motivi ulteriormente articolati dalla ricorrente, anch'essi da esaminare congiuntamente, in quanto correlati.

Occorre osservare preliminarmente che la decisione impugnata ha proceduto in premessa ad enumerare le circostanze che erano state allegate dall'odierna controricorrente (pag. 12), tra le quali, tuttavia, non risultava ricompresa quella dell'avvenuta erogazione delle somme sovvenute.

In assenza di tale allegazione, allora, sull'odierna ricorrente non gravava alcun onere di contestazione – come correttamente dedotto al settimo motivo di ricorso – dal momento che, ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, i fatti, affinché possano essere poi considerati non specificamente contestati, devono essere stati previamente allegati in modo specifico (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2758 del 07/02/2026; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 8900 del 03/04/2025; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20525 del 29/09/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020).

La decisione impugnata, del resto, si è venuta a basare su un percorso argomentativo che appare errato in diritto, dal momento che, pur affermando di definire la controversia sulla base dell'applicazione del principio di non contestazione, ha, in realtà, imperniato il proprio ragionamento sulla (ritenuta) circostanza della mancata allegazione, da parte dell'odierna ricorrente, dell'inadempimento della Banca quanto all'obbligazione di corrispondere l'anticipazione del credito quale corrispettivo della cessione.

In tal modo, tuttavia, la Corte d'appello ha omesso di considerare un profilo fondamentale, e cioè che era stata l'odierna controricorrente ad agire nella veste di creditore, con la conseguenza che su di essa veniva a gravare l'onere di allegare e provare la fonte (negoziale o

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, secondo un principio generale che costituisce ormai un orientamento assolutamente consolidato di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 e successive).

Principio generale, quest'ultimo, che questa Corte ha poi proceduto a declinare in modo più puntuale proprio con riferimento all'operazione di cd. anticipazione su fatture, o sconto improprio, chiarendo, a tal proposito, che, a fronte del mandato all'incasso di ricevute bancarie, è onere del creditore, che pretende la restituzione delle somme erogate in ragione del mancato pagamento del terzo, dimostrare non solo l'esistenza del contratto di finanziamento, bensì anche l'avvenuta erogazione delle somme sovvenute, senza che ad integrare tale prova possa ritenersi sufficiente la produzione, da parte della banca, dell'originale delle ricevute bancarie, di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva anticipazione delle somme oggetto di finanziamento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9848 del 15/06/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18447 del 31/08/2007).

Alla luce di tali principi, pertanto, l'odierna controricorrente, in quanto creditore che agiva per l'adempimento dell'obbligazione, era tenuta a fornire la prova del proprio credito e quindi del fatto costitutivo del medesimo.

Nell'ambito di tale onere, tuttavia, del quale veniva a rientrare – come appena visto – anche la prova dell'effettiva erogazione delle somme anticipate.

Solo a fronte di tale allegazione l'odierna ricorrente sarebbe stata tenuta ad operare una puntuale contestazione – diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale – così come solo a fronte della prova dell'erogazione delle somme anticipate sarebbe gravato sull'odierna ricorrente l'onere di provare il proprio adempimento.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per contro, nel caso in esame, assente la fondamentale allegazione – e la relativa prova – dell'erogazione delle somme sulle fatture anticipate, l'odierna ricorrente non era tenuta né ad una contestazione della circostanza né, tampoco, a fornire la prova del proprio adempimento

Di riflesso, la Corte ambrosiana non avrebbe potuto né disattendere i motivi di appello dell'odierna ricorrente sulla scorta del mancato assolvimento di un onere di contestazione da ritenersi per contro inesistente – come invece ha fatto – né ribadire la fondatezza della domanda originariamente azionata dall'odierna controricorrente in assenza di una fondamentale allegazione e, ancora una volta, della relativa prova.

La conclusione, quindi, è che il ragionamento seguito dalla Corte ambrosiana si è tradotto in un inadeguato governo delle previsioni di diritto applicabili e che i motivi di ricorso formulati dalla ricorrente risultano fondati.

5. L'accoglimento dei motivi di ricorso dal quinto all'ottavo determina, allora, la cassazione della decisione impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, la quale provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 maggio 2026.

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ENRICO SCODITTI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale